

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3239

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA BELLA, MORVIDI, ASSANTE, BERLINGUER, CIANCA,
CESARONI, COCCIA, D'ALESSIO, GIANNANTONI, LUBERTI,
MASCHIELLA, PIETROBONO, POCETTI, TROMBADORI**

Presentata il 24 marzo 1971

Provvedimenti in favore delle popolazioni di Tuscania, Arlena di Castro e di altri centri del viterbese, nonché di Assisi, Valfabbrica, Bastia Umbra e Gubbio in provincia di Perugia, colpite dal terremoto del 6 febbraio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 6 febbraio 1971 un terremoto di grande violenza colpiva la città di Tuscania e l'abitato del comune di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo. Trenta vite umane perdute, alcune centinaia di feriti, quattromilacinquecento senza tetto. Alla perdita di vite umane, ai feriti, alla perdita delle abitazioni, delle masserizie, alla distruzione di officine artigiane, di negozi, studi professionali, piccole industrie, edifici pubblici, si aggiunge il gravissimo bilancio di danni arrecati al ricchissimo patrimonio artistico e archeologico della millenaria Tuscania.

La sciagura fu oggetto di appassionata disamina, prima alla Camera poi al Senato. I partecipanti al dibattito parlamentare unitariamente, senza distinzione di schieramento politico, auspicarono un solidale intervento dello Stato verso le popolazioni colpite e una rapida costruzione di abitazioni. A nome del Governo, i sottosegretari Sarti alla Camera, e Zannier al Senato, s'impegnarono in tale senso.

Sul luogo della sciagura si recarono il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio dei ministri. In quella visita le popolazioni di Tuscania e di Arlena videro la fraterna solida-

rietà dell'intera Nazione e l'impegno del Governo a porre subito mano alla ricostruzione, per la ripresa della normalità nella vita dei due centri colpiti.

Fatto è che a quarantasei giorni di distanza nessun provvedimento legislativo è stato adottato. I soccorsi alle popolazioni terremotate sono ancora quelli ispirati al pronto intervento e alla assistenza, nemmeno del tutto efficienti, mentre continua la vita sotto le tende, assai precariamente, o in ricoveri di fortuna meno disagiati della tendopoli. La popolazione compatta ha già manifestato pubblicamente la delusione per la lunga attesa e rivendica un provvedimento di legge per il finanziamento della ripresa economica e della ricostruzione.

Tuscania e Arlena, sono due centri ad economia prevalentemente agricola, in una provincia mancante quasi totalmente di risorse industriali, depressa e in fase di diminuzione costante della popolazione residente. I già gravissimi squilibri saranno ulteriormente aggravati se non si provvede con rapidità e larghezza di mezzi a riparare i danni del terremoto. E per soddisfare queste due esigenze: concretizzare in provvedimenti legislativi la soli-

darietà espressa unanimemente dal Parlamento e dal Governo alle popolazioni colpite ed impedire l'ulteriore degradazione economica di una intera provincia, che i proponenti hanno elaborato la presente proposta che nel corso del dibattito potrà essere migliorata e perfezionata prima di essere trasformata in legge operante.

La proposta si compone di trentaquattro articoli dei quali succintamente diamo ragione. Premesso che in gran parte i proponenti hanno seguito la traccia del provvedimento recentemente adottato dal Parlamento per le popolazioni della Liguria colpite dall'alluvione dell'ottobre 1970 (decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979), e ricevuto le richieste delle popolazioni e delle categorie lavoratrici, osservano che gli articoli 1, 2, 3 e 4 concernono la sospensione dei termini, delle prescrizioni e delle scadenze sino al 6 febbraio 1972. Gli articoli da 5 a 13 contemplano agevolazioni tributarie a favore della generalità degli abitanti di Toscana, colpita dal sisma in maniera pressoché totale, comunque da paralizzarne tutte le attività imprenditoriali. Per il comune di Arlena, quarto comma dell'articolo 5, le agevolazioni tributarie sono concesse a domanda degli interessati essendo questo comune non totalmente e gravemente colpito come Toscana. La stessa normativa è prevista all'articolo 33 anche nei confronti di sinistrati di altri comuni, oltre i due menzionati, colpiti parzialmente dal terremoto.

Con l'articolo 14, si prevede lo stanziamento di 550 milioni a favore dei comuni colpiti e della amministrazione provinciale di Viterbo in conseguenza delle minori entrate derivanti dagli sgravi fiscali.

All'articolo 15 si autorizza la spesa di lire due miliardi e 100 milioni per provvedere alle necessità urgenti di primo intervento e di assistenza diretta ai sinistrati sino al ritorno della normalità.

All'articolo 16 è previsto uno stanziamento a favore dell'amministrazione provinciale di Viterbo di lire 75 milioni da impiegarsi soprattutto per ricostruire o consolidare il ponte sul fiume Marta che congiunge la strada provinciale con l'abitato di Toscana.

L'articolo 17 autorizza una spesa di lire quattro miliardi e 400 milioni, da impiegare, a totale carico dello Stato, alla ricostruzione e ripristino degli edifici pubblici e delle opere pubbliche, degli alloggi IAPCP, GESCAL e lavoratori agricoli; dell'edificio già sede dell'ospedale di Toscana, degli edifici di culto

e altri edifici di proprietà di istituzioni pubbliche e di enti morali; fabbricati urbani di proprietà privata e fabbricati rurali.

Con l'articolo 18 si vuole finanziare, per un miliardo di lire, la ricostruzione e il restauro degli edifici e delle opere d'arte.

L'articolo 19 prevede la delega ai comuni interessati e alla provincia di Viterbo per la esecuzione di opere di loro competenza; l'articolo 20 disciplina la procedura per ottenere i finanziamenti previsti all'articolo 17 per i privati.

Con l'articolo 21 si comprendono nei finanziamenti anche le opere idrauliche eventualmente fuori dei comuni e con l'articolo 22 si dichiarano di pubblica utilità, a tutti gli effetti di legge, le opere previste dall'intero provvedimento.

All'articolo 23 si destina un miliardo di lire a favore degli enti comunali di assistenza e delle amministrazioni comunali per soddisfare particolari esigenze delle famiglie rimaste senza tetto.

Con l'articolo 24 si estendono ai terremotati di Toscana e Arlena le particolari provvidenze previste agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, recante provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'anno 1968. Particolare rilievo meritano gli articoli 15-ter del citato decreto con il quale si concedono agli invalidi e ai congiunti delle vittime del terremoto una rendita vitalizia d'invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e l'articolo 16 che prevede una erogazione straordinaria di lire 90 mila a favore dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali) a carico delle rispettive gestioni speciali per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

All'articolo 25 si prevede un contributo, a fondo perduto, sino a 500 mila lire, a favore dei capi famiglia sinistrati che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un imponibile superiore a lire un milione e mezzo.

Con l'articolo 26 si dispone un contributo, a fondo perduto, di lire 500 mila alle imprese individuali e sociali dell'artigianato, commercio e piccola industria con un massimo di venti dipendenti, che risultino danneggiate dal terremoto, per contribuire alla loro ripresa.

Con gli articoli 27 e 28 si aumenta il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio e lungo termine e del fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'articolo 29 prevede l'utilizzazione negli anni successivi delle somme stanziata e non utilizzate negli anni previsti.

Con l'articolo 30 si estende ai giovani di leva delle zone terremotate la facoltà di opzione per il servizio civile afferente la ricostruzione già stabilito per i giovani della valle del Belice con legge 30 novembre 1970, n. 953.

All'articolo 31 si stanziavano 2 miliardi e 600 milioni di lire per provvedere alla costruzione di nuovi alloggi da assegnare ai sinistrati. Si è voluto tener conto — nel formulare questo articolo — della circostanza che molte abitazioni del centro storico di Tuscania non potranno essere ricostruite, o che la loro ricostruzione è comunque sconsigliabile; che un buon 90 per cento di tutte le abitazioni del centro storico erano da considerarsi antichissime e sovraffollate già prima del rovinoso terremoto che le ha abbattute. Inoltre giova osservare, che non pochi dei sinistrati risultano non proprietari delle abitazioni distrutte dal sisma ma ne erano pigionanti. Infine, considerata la classificazione di zona sismica che dovrà assegnarsi ai luoghi colpiti, si rende necessario procedere alla costruzione nei soli comuni di Tuscania e Arlena di non meno di quattrocento appartamenti a modulo edilizio antisismico e le relative opere di urbanizzazione e servizi civili.

L'articolo 32 tende ad accorciare i termini di approvazione degli strumenti urbanistici comunali fissando termini brevi e perentori di consegna per gli uffici ministeriali.

Atteso che l'ondata sismica, partendo dall'epicentro nel sottosuolo di Tuscania, investì, provocando danni fortunatamente minori, oltre che Arlena, altri comuni limitrofi e — spingendosi oltre la provincia di Viterbo —

sino ai centri abitati di Assisi, Valfabbrica, Bastia Umbra e Gubbio, in provincia di Perugia. La nostra proposta di legge vuole, doverosamente, soccorrere anche alle necessità di queste popolazioni estendendo loro, con apposito articolo, le provvidenze previste nella proposta. Della cifra complessiva, i comuni aggiunti assorbiranno meno di un decimo.

Appunto l'articolo 33 estende le provvidenze proposte, anche ai soggetti che abbiano subito danni in conseguenza del terremoto negli altri centri del viterbese, che nell'articolo non vengono nominati ma che è notorio trattasi di Tessennano, Piansano, Canino e Cellere e della provincia di Perugia per un complesso di danni, ai fabbricati, alquanto esiguo ben assorbibili nel contesto dei provvedimenti proposti che mirano in primo luogo a Tuscania, la cui vita socio-economica è stata letteralmente spezzata, e Arlena di Castro che ha pur riportato danni notevoli alle costruzioni.

Infine con l'articolo 34 si indicano le fonti di finanziamento previsto per complessivi 13.475.000.000.

Nell'elaborare gli articoli di questa proposta di legge si è seguito di proposito lo schema della legge per Genova, salvo qualche importante aggiunta e modificazione per corrispondere alla diversità delle situazioni, anche perché, oltre che ad avviso dei proponenti, tali norme sono state ritenute le più valide al caso specifico dalla quasi totalità degli oratori di ogni parte politica intervenuti nel dibattito parlamentare sia alla Camera che al Senato e dagli stessi rappresentanti delle popolazioni colpite.

Onorevoli colleghi, il popolo di Tuscania e di Arlena, i sinistrati del perugino attendono fiduciosi dal Parlamento un provvedimento legislativo di rapida applicazione, che cicatrizzi le ferite e assicuri la ripresa economica e lo sviluppo sociale di quelle contrade: operiamo in modo che l'attesa non vada delusa approvando rapidamente, magari migliorandola con l'apporto di tutti, questa proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In dipendenza del terremoto verificatosi il 6 febbraio 1971 in provincia di Viterbo che ha colpito i comuni di Tuscania e Arlena di Castro, è sospeso per la generalità degli abitanti dei comuni predetti, dal 6 febbraio 1971 al 6 febbraio 1972, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azioni od eccezione.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma, nonché il pagamento di canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il predetto periodo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni su indicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.

ART. 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione di beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

ART. 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al

precedente articolo 1 dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

ART. 4.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo.

ART. 5.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare nei comuni indicati all'articolo 1 la sospensione della riscossione fino al 18 febbraio 1972 dell'imposta e sovraimposta sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta comunale sulle industrie i commerci le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sull'industria e i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta sugli incrementi dei valori per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali dei predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati all'articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 30 giugno 1971, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Per le società cooperative e loro consorzi iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione la percentuale suddetta è ridotta al 50 per cento.

La sospensione della riscossione per il comune di Tuscania è disposta per la generalità dei contribuenti; per il comune di Arlena di Castro la sospensione verrà disposta dai com-

petenti uffici finanziari a domanda, corredata della certificazione del sindaco o del genio civile che attesti la qualifica di sinistrato dal terremoto del 6 febbraio 1971, agli uffici predetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda di cui al precedente comma è esente dall'imposta sul bollo.

ART. 6.

Indipendentemente dall'applicazione dello articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per gli anni 1971 e 1972, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrainposte nonché dell'imposta sul reddito agrario.

ART. 7.

Nei comuni indicati all'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data del terremoto o sia avvenuta nei trenta giorni successivi, e sempre che la prestazione per la registrazione avvenga entro la data di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Il competente ufficio distrettuale delle imposte dirette provvede, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in suo possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio con decorrenza 1° febbraio 1971 dell'imposta sul reddito dei fabbricati nel comune di Tuscania ove la sospensione è stabilita per la generalità degli abitanti. Per il comune di Arlena di Castro, lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

Il competente ufficio tecnico erariale provvederà su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande previste nella presente legge e gli eventuali ricorsi contro le reiezioni sono esenti dall'imposta di bollo.

ART. 9.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma dei precedenti articoli, l'ufficio delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1971 e 1972, provvede ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati all'articolo 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1971 e 1972 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1970.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 5 al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'intero anno 1971 e 1972.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

ART. 10.

Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatesi nei comuni di cui all'articolo 1 in conseguenza del terremoto, possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorché non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo 104 dello stesso testo unico, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico sopra richiamato.

Per la determinazione delle perdite di esercizio l'ufficio distrettuale si avvale delle informative degli organi della guardia di fi-

nanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o dalle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati.

ART. 11.

Nei comuni indicati all'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste all'articolo 29 primo e secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dallo articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto nonché le costruzioni che andranno a realizzarsi nei comuni di cui all'articolo 1 per tutte le opere previste dalla presente legge.

ART. 12.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovraimposte ed addizionali sospesa a norma dei precedenti articoli che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza del febbraio 1972 in diciotto rate.

ART. 13.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in favore dei comuni di cui al precedente articolo 1, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE, e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, nonché i materiali edilizi impiegati per opere nuove destinate all'uso dei terremotati, sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

ART. 14.

Ai comuni di cui all'articolo 1 e all'amministrazione provinciale di Viterbo è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti. in tutto o in

parte, in conseguenza dell'applicazione della presente legge, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dal terremoto.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e in base al gettito dell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo, è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei consigli comunali di cui all'articolo 1 e dall'amministrazione provinciale di Viterbo, sottoposta alla approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti e per i ratei dei mutui scadenti nel 1971, 1972 e 1973.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti alla applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 550 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 1972.

ART. 15.

Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi delle vigenti leggi sulle calamità pubbliche a seguito del terremoto verificatosi il 6 febbraio 1971 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

ART. 16.

Per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade provinciali, dei ponti e dei viadotti, da effettuarsi a cura delle amministrazioni provinciali è autorizzata la spesa di lire 75 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 per essere assegnate alle predette amministrazioni provinciali interessate.

Per la esecuzione dei lavori di cui al presente articolo da parte dell'amministrazione provinciale di Viterbo è autorizzato il sistema della economia.

ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi e 400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno finanziario 1973, per provvedere, in conseguenza del terremoto verificatosi il 6 febbraio 1971 nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) alla ricostruzione e ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunali, di strade interne ed esterne di proprietà comunale;

b) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo case popolari, degli alloggi GESCAL costruiti in esecuzione del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, ovvero dei piani settennali predisposti dall'ex gestione INA-Casa, in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, delle abitazioni per lavoratori agricoli costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ancorché si tratti di alloggi già riscattati dagli assegnatari o in corso di riscatto, ovvero assegnati in proprietà con ipoteca legale od a riscatto con patto di futura vendita;

c) per la ricostruzione dell'edificio già sede dell'ex ospedale di Tuscania, degli edifici di culto e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di enti morali;

d) alla riparazione o ricostruzione, a totale carico dello Stato, di fabbricati urbani di proprietà privata o di cooperative di qualsiasi natura e destinazione con precedenza per quelli destinati ad uso di abitazioni.

Il ripristino delle opere da realizzare a spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze geologiche o della tecnica moderna, del riassetto territoriale e della programmazione economica.

ART. 18.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 da impiegarsi per la ricostruzione e il restauro degli edifici e delle opere d'arte danneggiate dal terremoto del 6 febbraio 1971.

ART. 19.

Ai lavori da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può delegare l'esecuzione dei lavori di competenza ai comuni di cui all'articolo 1 e all'amministrazione provinciale di Viterbo, quando questi ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori dispone il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

L'approvazione dei progetti esecutivi e degli stati di avanzamento ai fini della liquidazione degli acconti, nonché il collaudo finale dei lavori relativi alla presente legge da parte degli organi ministeriali e l'espressione dei pareri da parte dei medesimi, ivi compresa la sovrintendenza alle antichità e belle arti, devono avvenire non oltre i venti giorni dalla consegna degli elaborati.

Trascorso il termine di cui al comma precedente gli elaborati stessi s'intendono approvati a tutti gli effetti di legge.

ART. 20.

Le domande per le riparazioni e ricostruzioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione

da bollo ai competenti uffici del genio civile entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste all'articolo 17 lettera *d*) anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione del finanziamento è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

I Provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile della natura e dell'entità dei beni immobili, possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma dovuta per la riparazione o la ricostruzione, pari al 50 per cento quando la spesa occorrente non supera i cinque milioni e del 70 per cento ove la spesa occorrente sia inferiore a tale somma.

ART. 21.

Il ripristino delle opere idrauliche classificate e non classificate, può essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni diversi da quelli indicati all'articolo 1, quando ciò si renda necessario per assicurare la funzionalità delle opere.

ART. 22.

I lavori da eseguirsi in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 23.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, che sarà iscritto nello stato di previsione nella spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per gli enti comunali di assistenza: lire 200 milioni;

b) contributi e sovvenzioni ai comuni per provvidenze destinate a soddisfare le esigenze delle famiglie rimaste senza tetto: lire 800 milioni.

ART. 24.

Nei comuni indicati all'articolo 1 sono estese, in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini della presente legge:

la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge s'intende riferito alle rate scadenti sino al 31 dicembre 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà in dodici rate a partire dall'anno 1972;

l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge s'intende riferito alle rate scadenti fino al 31 dicembre 1971 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge s'intende sostituito con quello del 30 giugno 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite della spesa di lire 400 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'anno finanziario 1972, in ragione di 100 milioni l'anno.

ART. 25.

Ai capi famiglia colpiti dal terremoto del 6 febbraio 1971 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1970 per un imponibile superiore a lire 1 milione e 500 mila può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in carta semplice, con la indicazione della entità o del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perdute, nonché della posizione, per il periodo d'imposta 1970 agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Viterbo sui fondi che saranno ad essa som-

ministrati con ordine di accreditamento commutabili in quiescenza di contabilità speciale intestata alla medesima nell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

ART. 26.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato nonché alle piccole industrie con un massimo di venti dipendenti danneggiate dal terremoto del 6 febbraio 1971, è corrisposto un contributo a fondo perduto, di lire 500 mila.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta semplice entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Viterbo, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato richiamate all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971.

ART. 27.

A favore delle imprese artigiane, commerciali ed industriali colpite dal terremoto ubiquale nei territori di cui all'articolo 1, è autorizzato l'ulteriore apporto di 100 milioni, distribuiti negli anni 1972 al 1981, al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 28.

Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 50 milioni; detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e seguenti in ragione di lire 5 milioni l'anno sino al 1981 compreso.

ART. 29.

Le spese di parte corrente autorizzate dalla presente legge non utilizzate negli anni previsti possono esserlo negli anni successivi.

ART. 30.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1 che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972, 1973, sono ammessi, a domanda, a rinvio del servizio militare di leva, qualora chiedono di essere impiegati in un servizio civile della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione dei comuni di cui sopra.

Ai fini dell'applicazione di cui al comma precedente si applicano le norme di cui alla legge 30 novembre 1970, n. 953, per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della Valle del Belice.

ART. 31.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1972, un miliardo per l'anno 1973, 1 miliardo per lo anno 1974 e 600 milioni per l'anno 1975, da utilizzarsi per l'acquisto delle aree necessarie, per la costruzione di alloggi e relative opere di urbanizzazione nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro, da assegnare in locazione o a riscatto con patto di futura vendita alle famiglie prive di abitazione in conseguenza del terremoto del 6 febbraio 1971.

La divisione della somma tra i due comuni è fatta tramite il genio civile di Viterbo, dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con le amministrazioni dei due comuni e tenuto conto delle proporzioni dei danni riportati alle abitazioni nei due centri.

L'assegnazione degli alloggi predetti sarà effettuata secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, integrando la commissione di cui all'articolo 10 del predetto decreto con quattro rappresentanti degli aventi diritto alla assegnazione, nominati dal consiglio comunale di cui due dalla minoranza.

ART. 32.

Il piano regolatore e i piani particolareggiati di esecuzione del comune di Tuscania e il piano di fabbricazione di Arlena di Castro, nonché i rispettivi regolamenti edilizi, in deroga alle procedure previste dalle leggi urbanistiche vigenti devono essere restituiti ai comuni, dagli organi ministeriali competenti che li hanno in esame per l'approvazione o il parere, con le eventuali modificazioni che tali organi avranno ritenuto necessario apportarvi, non oltre il termine perentorio di giorni venti dalla entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine gli elaborati non restituiti s'intenderanno approvati a tutti gli effetti di legge nella stesura deliberata dai rispettivi consigli comunali.

ART. 33.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche a favore dei danneggiati del terremoto del 6 febbraio 1971 per i danni verificatisi in altri comuni dal viterbese oltre quelli elencati all'articolo 1 e dei comuni di Assisi, Valfabbrica, Bastia Umbra e Gubbio in provincia di Perugia.

Ai fini dell'estensione gli interessati dovranno rivolgere domanda in carta semplice corredandola della documentazione comprovante l'entità del danno ricevuto.

ART. 34.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 14 miliardi e 75 milioni, si provvede con la riduzione di lire 1 miliardo e 300 milioni al capitolo 3123 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1971. La restante somma è da iscriversi nello stato di di previsione del Ministero del tesoro distribuita nei seguenti anni: 1972, lire 7 miliardi e 40 milioni; 1973, lire 3 miliardi e 815 milioni; 1974, lire 1 miliardo e 115 milioni; 1975, lire 715 milioni; 1976 e seguenti sino al 1981, lire 15 milioni per ciascun anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.